

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione III**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'istanza depositata in data 4.9.2023, con la quale

ha chiesto la proroga delle misure protettive ex art. 55, comma 4, CCIII.

La società con il ricorso introduttivo depositato in data 6.7.2023 ed integrato in data 12.7.23 ha chiesto, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 comma 1, lett. A), CCII la concessione del termine massimo o, in via subordinata, di un termine compreso tra trenta e sessanta, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII.

Più segnatamente, nel ricorso la società ha ventilato l'accesso ad un concordato preventivo: a) in continuità indiretta per il tramite di un terzo assuntore, avendo già raccolto l'interessamento concreto di un soggetto disponibile a supportare essa proponente nello sviluppo del piano; b) con il deposito di un piano che preveda, in seguito e per effetto della omologazione, che la _____ in liquidazione sia fusa per incorporazione alla _____ in liquidazione, al fine di ottenere la migliore soddisfazione del ceto creditorio di entrambe le società sia rispetto ad una liquidazione giudiziale che rispetto alla soluzione concordataria individuale. Il tutto in virtù dell'opportunità prevista dal comma 2 dell'art. 120 bis *"ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere fusioni,*



scissioni e trasformazione” ed in concreto con l’elisione di partite contrapposte tra le società infragruppo.

A fonte di tale richiesta, con provvedimento del 13.7.23 il Tribunale ha così disposto: *fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la _____ in liquidazione (di seguito anche solo*

– in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2; Nomina Commissario Giudiziale il avv. Prof. Giacomo D’Attorre, il quale riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e lo autorizza sin d’ora a procedere ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. f) e 155 quater, quinquies, sexies delle disp. att. c.p.c.;

Contestualmente alla domanda di concessione del termine per il deposito della proposta e del piano, la società ha chiesto l’emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa ex art. 54, co. 2 CCII.

La ricorrente ha illustrato le ragioni poste a fondamento di tale ultima istanza, dando atto della pendenza delle seguenti procedure esecutive:

- 1) procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 234/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, intrapresa da _____ nei confronti della _____ in liquidazione (mutuataria) e della _____ (fideiubente in proprio e terza datrice di ipoteca, quale incorporante della _____ sul complesso immobiliare sito nel Comune di _____ di detto Comune al foglio _____ particella _____ nella quale è prevista la gara per la vendita senza incanto con modalità telematiche per la data del 19.07.2023, come da verbale in atti;

Con provvedimento del 13.7.2023 il giudice designato dal Presidente della sezione ai sensi dell’art. 55 co. 1 CCII ha confermato le misure protettive di cui all’art. 54, co. 2, CCIII, disponendo che *“i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio...”* per la durata di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso ex art. 44 co. 1 CCII.

L’imprenditore, poi, con istanza depositata in data 31.8.2023, integrata con atto del 1.9.2023, ha chiesto una proroga del termine ex art. 44 CCIII concesso dal Tribunale con l’originario provvedimento del 14.7.2023.

Con successiva istanza del 4.9.2023, comunicata il 5.9.2023, l’imprenditore, evidenziando la strumentalità della proroga delle misure rispetto alla possibilità di continuazione dell’attività e dunque alla stessa presentazione del piano e della proposta di concordato, ha chiesto al Tribunale di prorogare l’efficacia delle misure protettive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, co. 4, CCIII.

Con nota depositata in data 11.9.2023, previa richiesta del giudice relatore, il commissario giudiziale ha reso il proprio parere favorevole in merito ad entrambe le istanze.



Il Tribunale, con decreto contestuale al presente provvedimento, ha ritenuto sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla legge ed ha concesso una proroga di ulteriori sessanta giorni per la presentazione del piano di risanamento e di tutta la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, CCIII, decorrenti dall'originaria scadenza.

Ciò premesso, la disciplina sulla proroga della durata delle misure protettive è contenuta nell'art. 55, comma 4, CCII il quale prevede che essa è accordata se *"risultano significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate"*.

La valutazione sulla proroga, quindi, deve essere il frutto del ponderato bilanciamento tra l'incidenza delle misure protettive sui diritti e gli interessi dei singoli che - nelle more - risultano compressi ed il beneficio che dalla realizzazione del piano di ristrutturazione potrà derivare: 1) in via diretta all'imprenditore e alla sua impresa; 2) in via indiretta, al sistema economico/sociale generale e, in senso specifico, all'interesse dei creditori.

Tutto ciò tenendo in debita considerazione l'elemento temporale della durata dell'ombrello protettivo.

Nel caso di specie, come premesso, è stata prospettata l'ipotesi di un piano concordatario che preveda l'operazione di fusione tra la

Ai fini della decisione che rileva in questa sede occorre innanzitutto verificare se risultino i significativi progressi nelle trattative sul piano.

Come opportunamente evidenziato dal commissario, considerando che la ricorrente intende presentare un concordato preventivo in continuità aziendale, nel caso in esame la formulazione della norma va intesa nel senso di significativi progressi nella predisposizione di proposta, piano e ulteriore documentazione a corredo.

Trattandosi di misura di tipo cautelare, strumentale al buon esito del concordato in continuità, il Giudice deve effettuare una valutazione, da compiersi secondo criteri di congruità logica e di ragionevolezza, in ordine all'esistenza di elementi concreti che documentino l'avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano nell'ottica di una prospettiva concreta di risanamento dell'impresa.

Il che importa: a) la primaria verifica che la predisposizione degli atti e dei documenti siano stata in concreto intrapresa e attualmente in corso; b) una gestione del patrimonio e dell'impresa tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi dei creditori; c) la strumentalità della proroga delle misure protettive rispetto al buon esito del piano e della proposta di concordato; d) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che la proroga delle misure non risulti sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato in concreto dei creditori.

Sul punto, il commissario ha ritenuto sussistente detto presupposto, richiamando integralmente le considerazioni svolte in ordine ai motivi che giustificano la concessione della proroga del termine per il deposito di piano e proposta, che di seguito si riportano:

"4. Per quanto riguarda l'elemento sub c) (attività svolta dal debitore ai fini della predisposizione del piano, della proposta e dell'ulteriore attività e utilità della proroga ai fini dell'utile completamento della stessa) può ritenersi plausibile quanto dichiarato dalla Ricorrente in ordine allo svolgimento delle attività ed alla complessità delle stesse. Al riguardo, si segnala che, al fine di ottenere ulteriori informazioni e riscontri su quanto dichiarato, in data 7 settembre 2023 il sottoscritto Commissario



Giudiziale ha incontrato il legale rappresentante della Ricorrenti, gli advisors legali, l'advisor finanziario ed il professionista designato quale Professionista Indipendente (all. 1). Nel corso di questo incontro, si è avuta conferma delle attività svolte e della necessità di avere a disposizione ancora un congruo termine per l'utile completamento delle stesse. Del pari condivisibile è l'assunto circa l'opportunità (non la necessità) di attendere l'eventuale omologazione della procedura di concordato preventivo della _____ atteso che la definizione della situazione di crisi della _____ ha impatto sia sul passivo (la Ricorrente è garante della _____ creditrice della _____) sia sull'attivo della Ricorrente (in relazione all'eventuale credito da regresso della Ricorrente nei confronti della _____).

Alla luce di quanto riferito dal commissario in ordine all'avanzamento delle attività propedeutiche alla predisposizione del piano e tenuto conto della obiettiva complessità della fattispecie, che impone, nel caso di fusione, quanto meno la redazione di un progetto ex art. 2501 ter c.c. e di una situazione patrimoniale aggiornata ex art. 2501 quater c.c., sussiste il primo degli elementi richiesti dal legislatore per la concessione della proroga richiesta.

In secondo luogo, occorre che la proroga non arrechi ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

Sul punto, il commissario giudiziale ha evidenziato che "la proroga del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali non determinerebbe un pregiudizio ingiusto alle parti interessate, che nella specie sarebbero i creditori che hanno avviato o sono intervenuti nelle procedure esecutive immobiliari. Anzi, la sospensione delle procedure esecutive sarebbe funzionale a garantire la par condicio creditorum e consentirebbe una migliore predisposizione della proposta e del piano nell'interesse dell'intera massa dei creditori".

Sempre con riguardo a tale aspetto, va richiamato quanto esposto dal commissario giudiziale nella valutazione dell'eventuale pregiudizio subito dai creditori concorsuali nel parere reso sulla richiesta di proroga del termine per il deposito del piano: " il bilancio aggiornato al 31 luglio 2023 depositato dalla Ricorrente, mostra, per quanto riguarda il conto economico, il risultato complessivo di tutti i 7 mesi del 2023, senza possibilità di differenziare lo specifico risultato economico del periodo successivo rispetto al deposito della domanda di concordato. La presenza di un dato "aggregato" e non "analitico" priva il documento di gran parte della sua utilità nel fornire una informazione sull'andamento economico durante il periodo di pre-concordato. Ma è proprio l'andamento economico durante il periodo di pre-concordato ad essere centrale nella valutazione, perché laddove i costi maturati nel periodo fossero superiori ai ricavi, vi sarebbero crediti prededucibili non coperti da corrispondenti ricavi, con un aggravamento del dissesto ed un pregiudizio per i creditori anteriori. In ragione di ciò, nel corso dell'incontro del 7 settembre 2023 il sottoscritto Commissario Giudiziale ha chiesto alla Ricorrente ed ai suoi consulenti di poter avere, a stretto giro, una situazione economica aggiornata per il periodo successivo al deposito della domanda di pre-concordato, con analitica indicazione dei costi e dei ricavi di competenza, al fine di poter effettivamente verificare se durante la procedura di pre-concordato i ricavi eccedono i costi. I consulenti della Ricorrente hanno confermato che a breve trasmetteranno la chiesta relazione, ma hanno comunque rappresentato verbalmente che l'andamento economico successivo al deposito della domanda di pre-concordato è positivo, in quanto i costi aventi causa e titolo successivi al 5 luglio 2023 sono inferiori ai ricavi dello stesso periodo. Ad oggi la relazione non è ancora stata trasmessa, ma non si ritiene che questo sia di ostacolo alla valutazione positiva dell'istanza di proroga e ciò per due motivi. In primo luogo, il bilancio al 31 luglio 2023 mostra ricavi caratteristici complessivi dei primi 7 mesi pari ad € 45.064,88, completamente riconducibili a fitti attivi, a fronte di costi caratteristici complessivi (al netto, quindi, degli ammortamenti) pari ad € 80.733,00. Il risultato della



gestione caratteristica (dato dalla differenza tra ricavi e costi operativi, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni) è, quindi, negativo per circa € 35.000,00; il che porta a ritenere, in mancanza di dati più analitici, che mensilmente vi è stata una perdita caratteristica di circa € 5.000,00. Si ritiene improbabile, quindi, che dopo il deposito della domanda di accesso la situazione economica sia ulteriore peggiorata in modo significativo, così che anche laddove vi fosse questo squilibrio tra costi e ricavi fosse confermato, sarebbe presumibilmente modesto. In secondo luogo, laddove dovessero emergere successivamente rilevanti scostamenti tra costi e ricavi nel periodo di pre-concordato, il sottoscritto Commissario Giudiziale provvederà a relazionare tempestivamente l'On.le Tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 2, CCII ai fini della revoca del provvedimento di concessione dei termini"".

Da quanto esposto, emerge, dunque, che la domanda di accesso allo strumento concordatario quanto meno non pare abbia determinato particolari danni alla società e, di conseguenza, alle ragioni dei creditori, comunque abilitati a richiedere nel frattempo specifiche misure cautelari a loro vantaggio.

Ed invero, da un lato si evince che l'andamento economico dalla presentazione della domanda di pre-concordato sarebbe positivo, con costi aventi causa e titolo successivi al 5 luglio 2023 inferiori ai ricavi dello stesso periodo. Dall'altro, non esistono emergenze che facciano ritenere che post domanda la gestione caratteristica possa aver generato perdita in misura diversa, da quella comunque non significativa, verificata fino al bilancio al 31.7.23.

Ciò fermo restando, come preannunciato: (I) che nella fattispecie i creditori avrebbero comunque la possibilità di richiedere misure a cautela del patrimonio ex art. 54, c. 1, CCIII idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito e la successiva attuazione della decisione relativa allo strumento di regolazione della crisi prescelto in concreto; (II) che gli stessi creditori, in ipotesi di esito infausto della procedura e anche in ipotesi di alternativa liquidatoria, potrebbero comunque azionare rimedi risarcitori nei confronti degli organi di gestione e/o di controllo della società, ove questi avessero fatto accesso ad uno strumento con intento volontario o, comunque, colpevolmente, solo per ritardare l'emersione del dissesto.

Nel condividere le argomentazioni soprariportate del commissario, in sintesi il Tribunale osserva che la prosecuzione delle azioni esecutive immobiliari allo stato pendenti sarebbe sicuramente idonea a pregiudicare la possibilità di perfezionare il procedimento di composizione della crisi intrapreso, trattandosi di concordato in continuità, seppure indiretta.

In tale ottica la proroga delle misure protettive è strumentale rispetto alla possibilità di continuazione dell'attività di impresa e dunque funzionale al buon esito del piano e della proposta di concordato.

Nel caso di specie, poi, da quanto si evince documentalmente dalle relazioni in atti del commissario giudiziale, la società istante ha assolto agli obblighi informativi prescritti.

Ed invero in data 10.8.2023, l'imprenditore ha depositato la prima relazione informativa sulla gestione finanziaria, sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa con i relativi documenti.

Non emergono né sono segnalati, dunque, comportamenti contrari ai doveri di diligenza e correttezza nella vigenza delle misure concesse sicchè non sembra emergere - secondo una



valutazione sommaria, l'unica consentita in questa fase- il carattere dilatorio dell'istanza di proroga delle misure.

Sulla base delle informazioni come sopra acquisite, sussiste, in definitiva, una ragionevole probabilità che la proroga delle misure protettive di ulteriori sessanta giorni dall'originaria scadenza possa assicurare l'obiettivo del buon esito della procedura prescelta e sia proporzionata rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori, laddove il rigetto dell'istanza e la conseguente possibilità dei creditori di portare avanti le iniziative individuali esecutive in corso precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato.

P. Q.M.

concede la proroga richiesta delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 54 co. 2 CCIII ai sensi del quale *"i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano"*.

Dispone che le richiamate misure mantengano efficacia dal giorno della originaria scadenza e per i successivi sessanta giorni.

Fermi gli obblighi informativi già disposti, onera il commissario giudiziale di relazionare in caso di eventuale compimento di atti in frode e/o di rilevata inidoneità delle misure concesse a soddisfare l'obiettivo di agevolare la predisposizione del piano.

Manda la cancelleria di comunicare con urgenza il presente decreto e di procedere agli adempimenti di rito.

Santa Maria Capua Vetere, 14.9.2023

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta

